

**LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1957, N. 5**

**Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia  
a favore del personale assunto in servizio  
dall'Amministrazione regionale<sup>1</sup>**

**Art. 1<sup>2</sup>**

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura di Lire 10.000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore convivente ed a carico.

Le quote di aggiunta di famiglia, per i casi previsti dall'articolo 2 (secondo e terzo comma) del D.L.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di Lire 7.000 mensili.

**Art. 2**

Al personale dello Stato e di altri Enti pubblici, comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale, è attribuita una indennità integrativa pari all'eventuale differenza fra il trattamento che deriverebbe dall'applicazione a suo favore del precedente art. 1 e l'importo delle quote di aggiunta di famiglia ad esso spettante a norma delle disposizioni vigenti.

---

<sup>1</sup> In B.U. 21 maggio 1957, n. 21.

<sup>2</sup> Articolo sostituito dapprima dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 novembre 1960, n. 19, con effetto dal 1° ottobre 1960 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, della l.r. 29 maggio 1964, n. 21, con effetto dal 1° gennaio 1964.

---

---

**Art. 3**

Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, provvederà con proprio decreto, ove occorra, ad introdurre nel bilancio della Regione le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

**Art. 4**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.

Essa sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

